

**DELIBERAZIONE 16 FEBBRAIO 2017
58/2017/E/GAS**

**APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE CONCLUSIVA DEL SUPPLEMENTO DI INDAGINE NEI
CONFRONTI DI SNAM RETE GAS S.P.A., DISPOSTO CON DELIBERAZIONE
DELL'AUTORITÀ 299/2015/E/GAS**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 16 febbraio 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente integrata e modificata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- le vigenti disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
- la deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2002, 137/02, recante "Adozione di garanzie per il libero accesso al servizio di trasporto del gas naturale e di norme per la predisposizione dei Codici di Rete", come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 1 ottobre 2009, ARG/gas 141/09 e l'Allegato A recante "Regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il periodo di regolazione 1 gennaio 2010-31 dicembre 2013 (RQTG)" (di seguito: RQTG 2010-2013);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2013, 602/2013/R/gas e l'Allegato A recante "Regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il periodo di regolazione 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2017 (RQTG)" (di seguito: RQTG);
- le linee guida dell'Associazione per la protezione dalle corrosioni elettrolitiche (di seguito: APCE) 27 gennaio 2010;
- le linee guida del Comitato Italiano Gas (di seguito: CIG), 18 relativa a "La gestione delle emergenze di servizio nei sistemi di trasporto del gas naturale", edizione marzo 2012 ed edizione dicembre 2014;

- la deliberazione dell’Autorità 17 aprile 2014, 175/2014/E/gas, recante “Avvio di indagine conoscitiva in materia di sicurezza delle reti di trasporto di gas naturale, anche in relazione all’evento verificatosi nella giornata del 20 marzo 2014 sul gasdotto della rete di trasporto di gas naturale in località Serra Riccò (Genova)” (di seguito: deliberazione 175/2014/E/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2015, 299/2015/E/gas, recante “Chiusura dell’indagine conoscitiva avviata con la deliberazione dell’Autorità 175/2014/E/gas, in relazione agli eventi verificatisi il 20 marzo 2014 al gasdotto in località Serra Riccò” (di seguito: deliberazione 299/2015/E/gas);
- il codice di rete di trasporto di Snam Rete Gas S.p.a. (di seguito: Snam Rete Gas), come da ultimo modificato dalla deliberazione 26 gennaio 2017, 30/2017/R/gas e, in particolare, il capitolo 21 “Gestione delle emergenze di servizio”;
- la lettera inviata a Snam Rete Gas il 17 luglio 2015 (prot. Autorità 21439);
- la lettera di Snam Rete Gas 15 settembre 2015 (prot. Autorità 27395 del 22 settembre 2015);
- la richiesta di informazioni del 23 marzo 2016 (prot. Autorità 8999), inviata a Snam Rete Gas;
- la lettera di Snam Rete Gas, del 28 aprile 2016 (prot. Autorità 12427 del 29 aprile 2016);
- la richiesta di informazioni del 18 luglio 2016 (prot. Autorità 20357) inviata a Snam Rete Gas;;
- la lettera di Snam Rete Gas, del 29 settembre 2016 (prot. Autorità 27113 del 29 settembre 2016).

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 175/2014/E/gas, l’Autorità ha avviato un’indagine conoscitiva in materia di sicurezza delle reti di trasporto di gas naturale, anche in relazione all’evento verificatosi nella giornata del 20 marzo 2014 sul gasdotto della rete di trasporto di gas naturale in località Serra Riccò;
- durante l’indagine conoscitiva relativa all’evento verificatosi a Serra Riccò, gli Uffici dell’Autorità hanno richiesto, tra l’altro, sia a Snam Rete Gas sia ad altre nove imprese di trasporto del gas naturale operanti sul territorio nazionale informazioni e dati su eventi analoghi a quello verificatosi a Serra Riccò, a partire dal 2010;
- nel corso dell’indagine conoscitiva svolta dagli Uffici dell’Autorità sono emersi, sulle reti gestite da imprese di trasporto diverse da Snam Rete Gas, alcuni elementi di possibile non conformità alla regolazione relativa ad aspetti diversi da quelli della gestione delle emergenze di servizio; per tale ragione, l’Autorità ha deciso di svolgere un supplemento di indagine anche sui 69 eventi segnalati da Snam Rete Gas;

- a tal fine, con la deliberazione 299/2015/E/gas l'Autorità, a chiusura dell'indagine conoscitiva avviata con la deliberazione 175/2014/E/gas, al punto 3 ha disposto di chiedere a Snam Rete Gas, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera a), della legge 481/95, per ognuno dei 69 eventi segnalati, le medesime informazioni richieste alle altre imprese di trasporto, ovvero (i) rapporti di sorveglianza relativi al tratto di rete interessato dall'evento; (ii) *line piggability* del tratto di rete interessato dall'evento ed eventuali controlli effettuati con *pig*; (iii) stato di consistenza relativo alla porzione di gasdotto comprendente il tratto di rete interessato dall'evento e alla sua appartenenza ai tratti di rete maggiormente esposti a condizioni di rischio; (iv) rapporti annuali dello stato elettrico dei sistemi di protezione catodica della rete di trasporto del tratto di rete interessato dall'evento; (v) piano di emergenza adottato in occasione dell'evento; (vi) comunicazioni inviate al Comitato Italiano Gas (CIG) a 5 e 30 giorni dalla data dell'evento; (vii) tempi e modalità di notifica della sospensione della fornitura ai soggetti coinvolti dall'evento, alla sua durata e alle conseguenze per i servizi di trasporto e di distribuzione, per gli *shipper* e i clienti finali allacciati direttamente alla rete di trasporto;
- in attuazione di detta previsione, con lettera del 17 luglio 2015, gli Uffici dell'Autorità hanno trasmesso a Snam Rete Gas copia della deliberazione 299/2015/E/gas e hanno richiesto alla società le informazioni di cui al punto 3 della delibera 299/2015/E/gas;
- con lettera del 15 settembre 2015 Snam Rete Gas ha trasmesso la documentazione e le informazioni richieste contenute in dodici Allegati e una Nota esplicativa;
- con lettera del 23 marzo 2016, la Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli dell'Autorità ha richiesto a Snam Rete Gas chiarimenti, verifiche e integrazioni relative alla sorveglianza eseguita con sorvoli aerei e con automezzo o a piedi sui tratti di rete di trasporto interessati dai 69 eventi;
- Snam Rete Gas, con lettera del 28 aprile 2016, ha fornito i chiarimenti richiesti trasmettendo una nuova Nota e l'aggiornamento dei 4 allegati inviati con la lettera del 15 settembre 2015;
- con lettera del 18 luglio 2016, la Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli dell'Autorità ha richiesto a Snam Rete Gas ulteriori chiarimenti, verifiche e integrazioni relativi alla sorveglianza eseguita con automezzo o a piedi sui tratti di rete di trasporto interessati dai 69 eventi, approfondimenti relativi ai rapporti annuali dello stato elettrico dei sistemi di protezione catodica della rete di trasporto di alcuni tratti di rete interessati dagli eventi nonché la documentazione relativa a 7 eventi, riguardante tempi e modalità di notifica della sospensione della fornitura ai soggetti coinvolti dall'evento, alla sua durata e alle conseguenze per i servizi di trasporto e di distribuzione, per gli *shipper* e i clienti finali allacciati direttamente alla rete di trasporto;
- con lettera del 29 settembre 2016, Snam Rete Gas ha fornito chiarimenti, verifiche e integrazioni relativi alla sorveglianza eseguita con automezzo o a piedi, approfondimenti relativi ai rapporti annuali dello stato elettrico dei sistemi

di protezione catodica della rete di trasporto e ulteriore documentazione (16 nuovi allegati), riguardante tempi e modalità di notifica della sospensione della fornitura ai soggetti coinvolti dall'evento, alla sua durata e alle conseguenze per i servizi di trasporto e di distribuzione, per gli *shipper* e i clienti finali allacciati direttamente alla rete di trasporto, aggiornando e integrando nel contempo 2 allegati forniti con la lettera del 15 settembre 2015;

- gli esiti del supplemento di indagine sono riportati nel documento, predisposto dagli Uffici dell'Autorità, recante "Relazione conclusiva del supplemento di indagine in merito ai 69 eventi analoghi a quello di Serra Riccò, disposto ai sensi del punto 3 della deliberazione 25 giugno 2015, 299/2015/e/gas" (di seguito: Relazione);
- in particolare, la Relazione evidenzia, in sintesi, che:
 - a) con riferimento ai rapporti di sorveglianza eseguita con automezzo o a piedi:
 - Snam Rete Gas non redige rapporti di sorveglianza, ma registra gli esiti direttamente nel sistema informatico; è emerso altresì che la registrazione non riguarda tutti i giorni di sorveglianza, contrariamente a quanto disposto dall'art. 4, comma 2, lett. b) RQTG 2010-2013 e RQTG;
 - Snam Rete Gas non ha chiarito le modalità con le quali gli esiti della sorveglianza vengono registrati nel sistema informatico; la documentazione prodotta, che è stata di difficile consultazione, è stata oggetto di più richieste di chiarimenti, verifiche, integrazioni. A fronte delle richieste di chiarimento degli Uffici dell'Autorità Snam Rete Gas ha dichiarato che le difficoltà di gestione dell'attività di estrazione dei dati dai sistemi informatici aziendali sono dovute alla mancanza di reportistica dedicata; ciò, tuttavia, non assicura la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati mediante un adeguato sistema di collegamento tra gli archivi di Snam Rete Gas, come invece disposto dall'art. 41, comma 2, lett. b) RQTG 2010-2013 e dall'art. 40, comma 2, lett. b) RQTG;
 - sia per la sorveglianza eseguita mediante sorvolo aereo sia per quella eseguita con automezzo o a piedi non è possibile individuare il tratto di rete sorvegliato sulle planimetrie prodotte relative alla consistenza della rete, che sotto questo profilo pertanto si presenta lacunosa e non consente di verificare la percentuale di rete effettivamente sorvegliata;
 - b) con riferimento alla *line piggability* del tratto di rete interessato dall'evento ed eventuali controlli effettuati con *pig*:
 - Snam Rete Gas ha effettuato il controllo con *pig* sui tratti di rete interessati da 9 eventi, aventi diametri nominali DN compresi tra 300 mm e 750 mm e pressioni massime di esercizio (MOP) tutte di 1° specie (superiore a 24 bar);
 - Snam Rete Gas a partire dal mese di dicembre 2011 non ha più usato tale tecnologia di ispezione sui tratti di rete interessati dagli eventi; l'ultimo controllo con *pig* è stato svolto in data 29 novembre 2011;

- Snam Rete Gas ha qualificato non ispezionabile con *pig*, pur avendone i requisiti, il tratto di rete denominato “Vasto - Rieti”, interessato dall’evento n. 62;
- c) con riferimento allo stato di consistenza relativo alla porzione di gasdotto comprendente il tratto di rete interessato dall’evento e alla sua appartenenza ai tratti di rete maggiormente esposti a condizioni di rischio:
 - Snam Rete Gas ha prodotto tutte le planimetrie relative ai tratti di condotta interessati dagli eventi, in scala variabile tra 1:50 e 1:2000; per due eventi ha prodotto planimetrie in scala 1:4000, contrariamente a quanto disposto dall’art. 7 della RQTG 2010-2013 e della RQTG;
 - Snam Rete Gas ha prodotto schede e planimetrie dove non è rispettata la congruità delle lunghezze e dei diametri della rete;
- d) con riferimento ai rapporti annuali dello stato elettrico dei sistemi di protezione catodica della rete di trasporto del tratto di rete interessato dall’evento:
 - Snam Rete Gas redige rapporti annuali dello stato elettrico dei sistemi di protezione catodica della rete di trasporto utilizzando la modulistica prevista dalle Linee Guida APCE, come disposto dal comma 9.4 della RQTG 2010-2013 e della RQTG;
 - Snam Rete Gas gestisce la rete con valori dell’indicatore di protezione catodica KT per il periodo considerato che esprimono la condizione di efficace applicazione della protezione catodica (valore indicatore $KT > 60$);
- e) Snam Rete Gas, con riferimento al piano di emergenza adottato in occasione dell’evento, ha prodotto informazioni e documenti che non hanno evidenziato criticità o elementi di non conformità alla regolazione vigente;
- f) Snam Rete Gas, con riferimento alle comunicazioni inviate al Comitato Italiano Gas (CIG) a 5 e 30 giorni, ha prodotto informazioni e documenti che non hanno evidenziato criticità o elementi di non conformità alla regolazione vigente;
- g) con riferimento ai tempi e modalità di notifica della sospensione della fornitura ai soggetti coinvolti dall’evento, alla sua durata e alle conseguenze per i servizi di trasporto e di distribuzione, per gli *shipper* e i clienti finali allacciati direttamente alla rete di trasporto, Snam Rete Gas ha prodotto informazioni e documenti che non hanno evidenziato criticità o elementi di non conformità alla regolazione vigente.

RITENUTO CHE:

- sia necessario approvare la Relazione a conclusione del supplemento di indagine svolta ai sensi del punto 3 della deliberazione 25 giugno 2015, 299/2015/E/gas;
- sia opportuno conferire mandato al Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni per gli eventuali seguiti di competenza, con particolare riferimento alle condotte

poste in essere da Snam Rete Gas con riferimento ai 69 eventi analoghi a quello di Serra Riccò;

- sia, inoltre, opportuno trasmettere la Relazione, per quanto di competenza, al Ministero dello Sviluppo Economico, con riferimento particolare alle circostanze richiamate al terzo alinea della lettera b) dei considerati

DELIBERA

1. di approvare, a conclusione del supplemento di indagine svolta ai sensi del punto 3 della deliberazione 299/2015/E/gas il documento recante “Relazione conclusiva del supplemento di indagine in merito ai 69 eventi analoghi a quello di Serra Riccò, disposto ai sensi del punto 3 della deliberazione 25 giugno 2015, 299/2015/E/gas”, allegato alla presente deliberazione (*Allegato A*);
2. di conferire mandato al Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell’Autorità per valutare eventuali seguiti di competenza, nei termini chiariti in motivazione;
3. di trasmettere a Snam Rete Gas e al Ministero dello Sviluppo Economico la presente deliberazione e la Relazione di cui al punto 1, completa dei suoi Annessi;
4. di pubblicare sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it la presente deliberazione e la Relazione di cui al punto 1 senza i relativi Annessi, in quanto contenenti dati sensibili per la sicurezza del sistema.

16 febbraio 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni